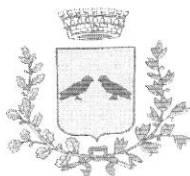


Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale

(approvato nella seduta consiliare del 11/5/2004 n.16)

COMUNE DI MERLARA

Provincia di Padova



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la convocazione, le adunanze ed il funzionamento del Consiglio Comunale per assicurare un ordinato svolgimento delle sedute e viene emanato in applicazione dello Statuto ed in relazione al disposto dell'art. 38, II comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 2 – Luogo delle adunanze consiliari

1. Il Consiglio Comunale, di regola, si riunisce nell'apposita sala al primo piano del Municipio in via Roma n.3.
2. Il Presidente del Consiglio, sentiti i capigruppo, quando ricorrono circostanze speciali od eccezionali o gravi motivi di ordine pubblico o di forza maggiore, può convocarlo, con apposito provvedimento motivato, in luogo diverso, dandone avviso alla cittadinanza mediante manifesti.
3. Il luogo di riunione non può essere fissato fuori dal territorio comunale.
4. All'esterno del luogo di riunione dovranno essere esposte la bandiera della Repubblica Italiana e quella dell'Unione Europea come prescritto dall'art. 38, IX comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 3 - Presidenza

1. La presidenza delle sedute del Consiglio Comunale è assunta dal Sindaco.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la presidenza è assunta dal Vice-Sindaco.

Art. 4 – Compiti e poteri del Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.

2. Il Presidente provvede al funzionamento dell'assemblea e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Regola gli interventi dei Consiglieri, precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, controllandone il risultato assieme agli scrutatori e ne proclama il risultato.
3. Il Presidente si adopera affinché gli interventi di ciascun Consigliere siano strettamente aderenti all'argomento posto in discussione.
4. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.

CAPO II

GRUPPI CONSILIARI – COMMISSIONI CONSILIARI – RAPPRESENTANTI DEL COMUNE

Art. 5 - Costituzione dei gruppi consiliari

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare. Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione scritta al Presidente del Consiglio, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del Presidente del nuovo gruppo.
2. Ciascun gruppo è costituito da almeno tre Consiglieri.
3. Nel caso che una lista sia rappresentata da uno o due Consiglieri, essi hanno la possibilità di formare un gruppo.
4. I singoli gruppi devono comunicare, per iscritto, al Presidente del Consiglio, il nome del proprio capogruppo entro il giorno precedente alla prima riunione del Consiglio neoeletto.
5. Con la stessa procedura dovranno segnalarsi le successive variazioni della persona del capogruppo.
6. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato capogruppo ad ogni effetto per la maggioranza il Consigliere che abbia riportato il maggior numero di voti, per la minoranza il candidato Sindaco non eletto.
7. In caso di assenza del capogruppo ad una seduta consiliare, le funzioni vengono svolte da un consigliere designato dai componenti presenti.
8. Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative di cui al precedente III comma.
9. Qualora più Consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto che elegge al suo interno il capogruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Presidente del Consiglio Comunale.

Art. 6 – Commissioni consiliari

1. Il Consiglio Comunale si riserva la facoltà di istituire, con appositi atti, commissioni consiliari (permanenti, consultive straordinarie di studio, di inchiesta, di controllo e di garanzia).
2. Con l'atto di istituzione, il Consiglio Comunale regola il funzionamento delle commissioni.
3. I componenti le Commissioni sono designati dai gruppi in modo da assicurare comunque la rappresentanza di ciascun gruppo.
4. La presidenza delle commissioni di inchiesta, di controllo e di garanzia, ove costituite, sono attribuite alle opposizioni.
5. Il Presidente di ciascuna commissione è eletto dalla stessa nel proprio seno con votazione palese a maggioranza dei voti dei componenti.

Art. 7 – Nomine e designazioni di Consiglieri comunali e di rappresentanti del Comune

1. Per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, trovano applicazione gli artt. 42, II comma lett. m) e 50, VIII comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Resta di competenza consiliare la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge ai sensi dell'art. 42, II comma lett. m) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.

CAPO III

DIRITTO D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 8 – Diritti dei Consiglieri

1. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento di interesse della comunità locale.
2. Ogni Consigliere può fare interrogazioni, svolgere interpellanze e mozioni su argomenti che interessano la vita e l'attività del comune.
3. Non sono ammesse interrogazioni, interpellanze e mozioni formulate con frasi ingiuriose o sconvenienti.
4. Il Consigliere può proporre modifiche ed emendamenti a qualunque ordine del giorno od altra proposta iscritta all'ordine del giorno purché non comporti la necessità di una ulteriore valutazione della regolarità tecnica o contabile.

Art. 9 - Mozioni

1. La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione oppure in una proposta di voto su un argomento diretto a promuovere od impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività dell'Amministrazione Comunale sull'argomento stesso, oppure anche in una proposta di voto per esprimere un giudizio in merito a particolari disposizioni o atteggiamenti del Sindaco o della Giunta ovvero un giudizio sull'intero indirizzo dell'Amministrazione.
2. Le mozioni devono essere presentate per iscritto e sono poste all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile. Questa deve aver luogo entro 30 giorni quando la mozione sia sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune e contenga la domanda di convocazione del Consiglio.
3. Il presentatore deve svolgere la mozione nel tempo di 5 minuti ed ha 3 minuti per la replica.

Art. 10 - Interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta per conoscere i motivi e gli intendimenti della condotta del Sindaco o degli Assessori su questioni di particolare rilievo o di carattere generale.
2. Per le interpellanze trovano applicazione le norme relative alle interrogazioni richiedenti risposta verbale.

Art. 11 - Interrogazioni

1. I Consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al Sindaco od agli assessori.

2. L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al Sindaco o ad un assessore per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per conoscere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo.
3. Il Consigliere che intenda rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto indicando se chiede risposta scritta od orale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chiede risposta scritta.
4. Il Sindaco, accertato che l'interrogazione corrisponde per il suo contenuto a quanto previsto dal precedente comma II, dispone:
 - a) se deve essere data risposta scritta, che la stessa sia fornita entro 30 giorni dal ricevimento;
 - b) se deve essere data risposta orale, che sia data alla prima seduta successiva del Consiglio.
5. Il Sindaco o l'Assessore possono dare risposta nella medesima seduta se ritengono comunque di essere a conoscenza degli argomenti richiesti nell'interrogazione.
6. Il Sindaco, se ritiene l'interrogazione non proponibile, ne dà motivata comunicazione al proponente. È fatta salva la facoltà dello stesso di ripetere l'interrogazione sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri.
7. Il proponente per leggere il contenuto dell'interrogazione e colui cui è rivolta la stessa per rispondervi dispongono ciascuno di 5 minuti di tempo. Sono concesse solo repliche per puntualizzazioni che non eccedano i 2 minuti e per dichiarare se la risposta sia soddisfacente o meno.

Art. 12 – Mozioni, interpellanze ed interrogazioni. Tempi totali e discussione congiunta

1. Alle interpellanze ed alle interrogazioni vengono, di norma, dedicati gli ultimi 30 minuti del Consiglio dopo aver trattato tutto l'ordine del giorno. Il Presidente, in considerazione della particolare valenza delle interpellanze ed interrogazioni, può motivatamente estendere detto tempo.
2. Il Consigliere che intenda proporre una seconda interpellanza od interrogazione deve attendere lo svolgimento di tutte quelle inoltrate dagli altri Consiglieri.
3. Quando, su questioni od oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni, siano state presentate anche interpellanze ed interrogazioni, il Presidente dispone che si svolga un'unica discussione.

CAPO IV

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

Art. 13 – Convocazione del Consiglio Comunale

1. Fatta salva la procedura fissata per la prima seduta consiliare, la convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Presidente del Consiglio.
2. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati l'ora ed il giorno dell'adunanza, l'ordine del giorno e l'eventuale orario delle sospensioni e riprese dei lavori.
3. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a 20 giorni quando lo richieda un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Art. 14 – Distinzione delle sedute - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento le sedute consiliari si distinguono in: ordinarie e straordinarie, di prima e di seconda convocazione, pubbliche e segrete.

2. Sedute ordinarie – Sedute straordinarie. Sono ordinarie tutte le sedute nelle quali sono iscritti all'ordine del giorno i seguenti argomenti: il bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione ed il rendiconto della gestione. Sono straordinarie tutte le altre.
3. Sedute di prima e di seconda convocazione. Nelle sedute di prima convocazione il Consiglio non può deliberare se non intervengono almeno la metà più uno dei Consiglieri. Le sedute di seconda convocazione, che fanno sempre seguito a riunione verbalizzata andata deserta, sono valide con l'intervento di almeno 1/3 (arrotondato all'intero) più uno dei Consiglieri. Le sedute di seconda convocazione dovranno avere luogo non prima di un giorno e non oltre dieci giorni da quella andata deserta. La seduta è di seconda convocazione soltanto per gli oggetti che erano stati iscritti all'ordine del giorno della seduta precedente e per i quali non era stato possibile deliberare a causa della mancanza del numero legale. Quando per deliberare la legge richiede particolari *quorum* di presenti è a questi che si fa riferimento agli effetti del numero legale, sia in prima che in seconda convocazione.
4. Sedute pubbliche e segrete. Di norma, le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotti valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamento di persone, il Presidente invita i Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per ulteriore dibattito e votazione, solo quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza ed esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone. Gli argomenti in seduta segreta sono sempre trattati dopo aver esaurito la trattazione di quelli in seduta pubblica. Il Presidente, prima di disporre la ripresa dei lavori, ordina che le persone estranee al Consiglio escano dall'aula.

Art. 15 – Consegna e pubblicazione dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione del Consiglio va notificato ai Consiglieri cinque giorni prima del giorno stabilito per la riunione, nel caso di seduta straordinaria il termine è ridotto a tre. Gli argomenti aggiuntivi vanno notificati almeno 24 ore prima, anche mediante telegramma.
2. La cittadinanza viene informata della convocazione del Consiglio mediante appositi manifesti affissi nei luoghi pubblici e di ritrovo.

Art. 16 – Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno consiste nell'elenco chiaro e sintetico degli argomenti da trattare in ciascuna sessione del Consiglio ed è compilato dal Presidente in modo che i Consiglieri possano ben conoscere gli argomenti medesimi.
2. Le interrogazioni e le interpellanze vengono trattate in chiusura di seduta.
3. Quando motivi di urgenza o di opportunità lo consiglino, l'ordine degli argomenti da trattare può essere variato su proposta di qualunque Consigliere e con l'assenso espresso dalla maggioranza dei Consiglieri presenti.

Art. 17 – Deposito degli atti per la consultazione

1. Tutte le proposte di deliberazione relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno completate dei pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, ad esclusione degli atti che costituiscono mero indirizzo, e corredate di tutti i documenti necessari, sono depositati nell'ufficio di segreteria, entro 2 giorni utili dall'ora di inizio della seduta consiliare.
2. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati nelle proposte di deliberazione depositate e nei relativi allegati.

3. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza ed ogni Consigliere, compatibilmente con le esigenze della presidenza, può consultarli.

Art. 18 – Registrazioni audiovisive

1. È facoltà del Presidente disporre od autorizzare la ripresa dei lavori con qualunque mezzo.

CAPO V

PRESIDENZA E SEGRETERIA DELL'ADUNANZA

Art. 19 – Disciplina delle adunanze

1. I poteri necessari per la polizia della sala consiliare spettano al Consiglio stesso e sono esercitati, in suo nome, dal Presidente.
2. Permanendo turbative o problemi di ordine, il Presidente ha la facoltà di sospendere o sciogliere, in qualsiasi momento, la seduta, facendo ciò risultare dal processo verbale.
3. Il Presidente, dopo gli opportuni avvertimenti, può ordinare alla polizia municipale di allontanare dalla sala la persona o le persone che comunque turbassero l'ordine. Qualora non siano individuabili le persone responsabili della turbativa, il Presidente ha la facoltà di ordinare che sia sgombrata la sala nella parte riservata al pubblico sospendendo con ciò la seduta. I lavori potranno essere ripresi solo riammettendo la presenza del pubblico.
4. Chi viene espulso dalla sala consiliare non può esservi riammesso per tutta la durata dell'adunanza.
5. La forza pubblica non può entrare nell'aula se non per ordine del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
6. Quando, per qualsiasi motivo, la presidenza del titolare fosse incompatibile, ove la legge non disponga diversamente, per la sola trattazione dell'argomento incompatibile, la presidenza sarà assunta dal vice Sindaco o, in mancanza, dal consigliere anziano.
7. Il Presidente non può disporre, avvalendosi della forza pubblica, anche al fine di riportare l'ordine all'interno del Consiglio, l'allontanamento della minoranza.

Art. 20 – Persone ammesse nella sala delle adunanze – Comportamento del pubblico

1. Qualsiasi cittadino è ammesso nella sala consiliare. Il pubblico assiste in silenzio e con comportamento dignitoso alle sedute nella parte ad esso riservata.
2. Durante i lavori le persone estranee al Consiglio non hanno accesso alla parte riservata ai Consiglieri.
3. Il Presidente può ammettere funzionari, tecnici incaricati, esperti o rappresentanti di altri enti od aziende, a seconda delle esigenze delle materie in discussione, per l'illustrazione degli argomenti in trattazione. I Consiglieri possono loro rivolgersi per avere qualunque chiarimento.
4. Durante lo svolgimento delle sedute è fatto assoluto divieto, a chiunque, di fumare e di utilizzare telefoni cellulari.

Art. 21 Segreteria dell'adunanza

1. Il Segretario Comunale partecipa alle adunanze del Consiglio con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione in modo che risulti chiaro il senso degli interventi dei Consiglieri.

2. Nel caso in cui il Segretario comunale deve allontanarsi dalla sala per ragioni di incompatibilità espressamente previste dalla legge in relazione all'argomento trattato, le sue funzioni, per il solo argomento, saranno svolte da un Consigliere designato dal Presidente.

Art. 22 - Scrutatori

1. Dichiarata aperta la seduta, il Presidente designa 3 Consiglieri alle funzioni di scrutatori con il compito di assisterlo nelle votazioni segrete e nell'accertamento e nella proclamazione dei risultati.
2. La minoranza, se presente, deve essere rappresentata.

CAPO VI

DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 23 – Ordine dei lavori – Sedute deserte

1. I lavori del Consiglio iniziano non appena raggiunto il numero legale.
2. Se, trascorsi 30 minuti, non sarà raggiunto il numero legale, il Presidente dichiarerà deserta la seduta facendone redigere apposito verbale dal quale dovranno risultare i Consiglieri presenti e l'ora della dichiarazione di seduta deserta.
3. I Consiglieri presenti all'appello prima di uscire dall'aula hanno l'obbligo di darne avviso al Segretario Comunale il quale, nel caso venisse a mancare il numero legale, ne informa il Presidente per le conseguenti determinazioni.
4. Iniziata validamente la seduta e venendo successivamente a mancare il numero legale, il Presidente può sospendere i lavori fino a 20 minuti ovvero rinviare la seduta.
5. Nel caso di rinvio della seduta per qualunque motivo, i Consiglieri dovranno essere riconvocati.

Art. 24 – Inizio dei lavori

1. Concluse le formalità preliminari, dichiarata aperta la seduta e prima della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente illustra le eventuali comunicazioni su fatti ed attività di particolare attualità ed interesse anche se non iscritti all'ordine del giorno.
2. Nessun argomento può essere sottoposto a discussione ed a deliberazione se non è iscritto all'ordine del giorno.

Art. 25 – Comportamento dei Consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti, i Consiglieri comunali hanno diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure riguardanti atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativo con esclusione di qualsiasi riferimento alla vita privata di alcuno. Qualunque tipo di valutazione dovrà essere espressa in termini di massima educazione, anche in riferimento alla funzione istituzionale rivestita.
2. Se un Consigliere turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama.
3. Dopo un secondo richiamo, nella medesima seduta, senza che sia stato tenuto conto del richiamo, il Presidente gli interdice la parola fino alla fine dell'affare in discussione.
4. Durante la trattazione di ciascun argomento, gli interventi dei Consiglieri dovranno essere rigorosamente pertinenti all'oggetto.

Art. 26 – Esercizio del mandato elettivo - Decadenza

1. I Consiglieri comunali sono tenuti a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.

2. Ogni Consigliere ha la facoltà di chiedere con lettera al Sindaco di essere considerato assente giustificato per un periodo annualmente non superiore a tre mesi senza obbligo di fornire motivazioni. Il Sindaco ne dà comunicazione al Consiglio.
3. Le giustificazioni di assenze diverse di quelle di cui al comma precedente dovranno essere date al Presidente od al Segretario prima della seduta. La comunicazione dell'assenza può effettuarsi con qualunque mezzo e, prima dell'inizio dei lavori della seduta, può essere fatta da qualunque Consigliere anche non appartenente allo stesso gruppo consiliare. Le ragioni dell'assenza sono insindacabili.
4. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero cinque nell'anno solare, senza giustificazione, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far valere le proprie giustificazioni facendole pervenire entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.
5. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.

Art. 27 – Pregiudiziali e sospensive

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può anche essere posta prima della votazione della deliberazione proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza precisandone i motivi. Può anche essere posta prima della votazione della deliberazione richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente, un Consigliere per ciascun gruppo consiliare per non più di 5 minuti. Il Consiglio decide con votazione palese il caso di ritiro o rinvio dell'argomento.

Art. 28 – Partecipazione dell'Assessore non Consigliere

1. L'eventuale assessore non consigliere partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni di relatore con diritto d'intervento, ma senza diritto di voto.
2. La sua partecipazione alla seduta non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta.

Art. 29 – Adunanze aperte

1. Quando rilevanti motivi di interesse generale lo richiedono, il Presidente indice adunanze consiliari aperte.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri comunali, il Presidente può invitare parlamentari, rappresentanti della regione, della provincia, di altri comuni, delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate al tema da trattare.
3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno ed illustrano al Consiglio Comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio Comunale non possono essere adottate deliberazioni.
5. A tali adunanze "aperte" non partecipa il Segretario Comunale e non viene redatto alcun verbale.

Art. 30 – Chiusura della discussione

1. Dopo la trattazione e non essendovi altre richieste d'intervento da parte dei Consiglieri, il Presidente dichiara chiusa la discussione.
2. Dichiarata chiusa la discussione, non può essere concessa la parola che per la dichiarazione di voto. Per tali dichiarazioni non può essere concesso un tempo superiore a due minuti.

Art. 31 – Chiusura della seduta – Mancato esaurimento dell'ordine del giorno

1. Esaurita la trattazione di tutti gli ordini del giorno, delle mozioni, interpellanze e interrogazioni, il Presidente dichiara sciolta la seduta.
2. Quando, per qualsiasi ragione, non possa ultimarsi la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente sospende la seduta.
3. Salvo che il Consiglio stesso non lo stabilisca immediatamente, la determinazione del giorno e dell'ora in cui deve aver luogo la successiva adunanza è presa dal Presidente.
4. L'avviso di convocazione per la prosecuzione dei lavori, contenente gli argomenti ancora da trattare, va notificata ai soli Consiglieri assenti almeno 24 ore prima della data stabilita per la riunione.

Art. 32 – Sistemi di votazione

1. L'espressione del voto è normalmente palese: i Consiglieri votano per alzata di mano o ad alta voce per appello nominale.
2. Le deliberazioni riguardanti persone devono essere prese a scrutinio segreto. Al di là dei casi previsti dalla legge e dallo statuto, questo tipo di votazione può essere adottato nei casi in cui lo richieda la maggioranza dei Consiglieri presenti.
3. La votazione per appello nominale è obbligatoria ogni volta che lo richieda 1/3 dei Consiglieri presenti. Per questa votazione il Presidente specifica il significato del "sì" e del "no".

Art. 33 – Annullamento e rinnovazione della votazione

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente, valutate le circostanze, può procedere all'annullamento della votazione e disporre l'immediata ripetizione.
2. L'irregolarità può essere accertata dal Presidente o dagli scrutatori ovvero essere segnalata da un Consigliere anche subito dopo la proclamazione dell'esito della votazione.

Art. 34 – Mozione d'ordine

1. La mozione d'ordine è il richiamo verbale al Presidente all'osservanza delle norme sulla procedura delle discussioni o delle votazioni ed anche il rilievo sul modo o l'ordine col quale sia stata posta, illustrata o commentata la questione dibattuta, avanzata da uno o più Consiglieri.
2. Sull'ammissione o meno di ogni mozione d'ordine si pronuncia il Presidente. Qualora la sua decisione non venga accettata dal proponente, questi può appellarsi al Consiglio che decide per alzata di mano senza discussione.
3. Sulla mozione d'ordine, dopo il proponente, possono parlare soltanto un oratore contro ed uno a favore per non più di tre minuti ciascuno. Il Presidente ha comunque la facoltà, valutata l'importanza della discussione, di dare la parola sul richiamo ad un oratore per ciascun gruppo consiliare.

CAPO VII
DEI VERBALI DELLE SEDUTE

Art. 35 – Contenuto e firma

1. Il processo verbale deve contenere l'indicazione della proposta e l'annotazione del numero pro e contro ogni proposta, nonché il numero degli astenuti.
2. Non possono essere inserite nel verbale le dichiarazioni ingiuriose, contrarie alle leggi, all'ordine pubblico ed al buon costume e di protesta contro i provvedimenti adottati.
3. Ciascun Consigliere ha diritto di far inserire nel verbale il testo delle proprie dichiarazioni. In tal caso l'interessato dovrà dettare lentamente al Segretario il testo della propria dichiarazione o presentarlo per iscritto e firmato. Può altresì far verbalizzare la propria dichiarazione di voto.
4. I verbali sono sottoscritti dal Presidente della seduta e dal Segretario.

Art. 36 – Approvazione dei verbali della precedente seduta

1. Il Presidente invita i Consiglieri a comunicare le eventuali rettifiche sui verbali della precedente seduta che, ai fini di un più spedito svolgimento dei lavori, sono comunque dati per letti, essendo stati depositati a disposizione dei Consiglieri affinché questi possano averne presa visione.
2. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intende proporre rettifiche.
3. Quando sul verbale siano proposte rettifiche, le stesse, qualora il Presidente lo ritenga necessario, sono ammesse ai voti e, se approvate, sono annotate sul verbale della seduta in corso.
4. L'approvazione del verbale ha luogo in seduta pubblica anche per la parte relativa agli argomenti trattati in seduta segreta.
5. Se, per qualsiasi motivo, non tutti i verbali della precedente seduta siano stati depositati come previsto dal I comma, ne dovrà essere fatto cenno nel verbale indicandone il numero. L'approvazione sarà fatta con la stessa procedura nella seduta successiva.